



Roma, 8 aprile 2025

Osservazioni ANCI/IFEL
alla deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI"

Premessa

Con la delibera n.133/2025, ARERA avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n.24, entrato in vigore lo scorso 28 marzo, con il quale sono stati dettati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni fiscali in favore degli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate.

Il DPCM sopra citato, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede l'introduzione del nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025 e conferisce mandato all'ARERA per:

- assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in condizioni economico sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- definire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sulla base dei principi determinati dal DPCM in esame;
- istituire e aggiornare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del DPCM in esame, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza (domestica e non domestica), che alimenta un conto gestito dalla Cassa di ARERA (CSEA) ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni ai soggetti aventi diritto;
- definire le modalità di condivisione delle informazioni relative ai beneficiari del bonus sociale, fornite dall'INPS, tra il Sistema informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico SpA, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle

- tariffe energetiche (SGate), gestito dall'ANCI e i gestori dei rifiuti, ivi inclusi i Comuni;
- definire le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la CSEA, necessari all'attuazione delle compensazioni finanziarie.

Si precisa che i criteri previsti dal DPCM per l'accesso al bonus rifiuti sono quelli già utilizzati per l'accesso ai bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico: possono beneficiare della riduzione del 25% della TARI o della tariffa corrispettiva, i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore a 9.530 euro, ovvero le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulta superiore a 20.000 euro. Altra caratteristica comune a tutti i bonus è il riconoscimento automatico agli aventi diritto, senza necessità di richiesta da parte di questi ultimi.

La delibera n.133 di ARERA, oggetto della presente consultazione benché già emanata per motivi di urgenza, si occupa di un aspetto preliminare e propedeutico all'intera operazione, disponendo con effetto immediato l'istituzione di **un'apposita componente perequativa, la UR3,a, nella misura di 6 euro**, da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Tale quota potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con la copertura delle agevolazioni riconosciute ai soggetti beneficiari.

Va preliminarmente segnalato che tale intervento non permette di valutare il complesso dell'applicazione della misura agevolativa oggetto del citato DPCM n. 24 del 2025, e – in particolare – le modalità e i contenuti dell'agevolazione stessa, rimandati a un successivo provvedimento che dovrà riguardare elementi fondamentali quali l'erogazione del beneficio in via automatica o su richiesta (in quest'ultimo caso eccezionalmente, in base ad eventuali considerazioni di transitorietà) e la disciplina dei conguagli che si renderanno con ogni probabilità necessari, anche in base alle regole transitorie di avvio del dispositivo.

Pertanto, anche in materia di prelievo delle risorse da impiegare ai fini agevolativi, con la delibera 133, l'Autorità ritiene di non dover applicare le prescrizioni del DPCM in materia di proporzionalità della quota perequativa da aggiungere ai documenti di pagamento, forse avvalendosi della facoltà concessa dal DPCM di **prevedere meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie**. Pertanto, la determinazione dell'ammontare della quota perequativa indifferenziata (6€/utenza) non segue il criterio della proporzionalità di cui all'art. 3, co. 3, lett. a), che dovrebbe anche tener conto della *“componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti del servizio”*¹.

¹ DPCM n. 24 del 2025, art. 3, comma 3: “3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:

a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”

Osservazioni sulla gestione e l'applicazione del bonus rifiuti

Nel quadro già complesso della regolazione del servizio rifiuti da parte di ARERA, che ha introdotto nel sistema rilevanti complicazioni (e costi) gestionali a carico prevalente dei Comuni, si introduce ora una nuova componente perequativa, a copertura del bonus rifiuti per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico sociale, che rappresenta, più delle due precedenti componenti, una **fonte di grande preoccupazione per i Comuni e per l'ANCI**.

Ovviamente, appare condivisibile l'obiettivo del Governo e dell'Autorità di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale. Tuttavia, l'intervento attivato con il DPCM delle scorse settimane è, in primo luogo, del tutto s coordinato con le analoghe misure adottate da moltissimi Comuni in materia di agevolazioni sociali e, inoltre, **la sua immediata applicabilità genera una distorsione nelle dinamiche del sistema che non può e non deve ricadere sui Comuni**, in qualità gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Deve essere in primo luogo evidenziato un **problema di natura organizzativa e regolamentare dovuto alle tempistiche troppo ristrette a disposizione dei Comuni** per poter effettuare le opportune stime dimensionali e le conseguenti modifiche regolamentari sulle agevolazioni di natura sociale già previste sul prelievo sui rifiuti entro i termini perentori che ad oggi sono fissati al 30 aprile 2025.

Sotto il profilo strettamente organizzativo, vanno evidenziate le difficoltà e i costi associati alla necessità di modifica degli avvisi di pagamento relativi al 2025 che in molti Comuni sono già stati recapitati agli utenti del servizio, o già predisposti attraverso i sistemi informatici dei gestori della TARI o degli stessi Comuni.

Nei casi di già avvenuto invio, si pone – almeno in linea di principio – l'esigenza di integrare le comunicazioni con un'ulteriore rata (o con sostituzione dell'ultima rata in ragione dell'inserimento della nuova quota perequativa) con il rischio di confusione e incertezze nella fase della riscossione della TARI.

Sotto il profilo regolamentare, appare assolutamente necessario un coordinamento con la facoltà che hanno i Comuni di stabilire agevolazioni di cui al comma 660, art. 1, della legge 147/2013 (normativa TARI): tale norma consente di prevedere agevolazioni di natura sociale, anche in base all'ISEE, finanziate con fondi di bilancio comunale.

Molti Comuni, ad oggi, prevedono già riduzioni, anche in misura superiore al 25%, che in alcuni casi arrivano anche all'esenzione. Si rileva quindi la necessità di incrociare le agevolazioni esistenti con il nuovo bonus, valutando anche le diversità applicative, in quanto il bonus dovrebbe applicarsi in automatico, mentre le agevolazioni comma 660 sono subordinate a istanza del contribuente da presentare alle scadenze fissate dal regolamento. Inoltre, alcuni Comuni prevedono il recupero dell'agevolazione riconosciuta qualora il contribuente non versi la differenza restante di TARI entro un termine fissato con regolamento. Le nuove regole, pertanto, incidendo sulle scelte regolamentari locali, potrebbero comportare modifiche, il cui termine è attualmente fissato al 30 aprile 2025.

C'è poi un'ulteriore preoccupazione **legata all'entità di questa nuova componente, ben più elevata delle precedenti, che secondo gli orientamenti dell'Autorità sarebbe posta tutta in carico ai Comuni, anche in caso di mancato pagamento da parte degli utenti del servizio**, con conseguente obbligo dei Comuni stessi a sopperire con proprie risorse di bilancio.

Con l'applicazione delle componenti perequative, dunque, e ancor di più con quest'ultima di maggior valore economico, ARERA si sta apprestando a imporre un onere del tutto ingiustificato a tutti i Comuni, chiedendo di anticipare alla CSEA le quote calcolate sulla base delle bollette emesse e non su quelle effettivamente riscosse. Le mancate riscossioni si dovrebbero quindi tradurre in un onere diretto a carico dei bilanci comunali non previsto da nessuna legge dello Stato. Si deve qui ricordare che, a differenza degli altri servizi oggetto di regolazione, la TARI ha elevate percentuali di quote non riscosse, derivanti dal fatto che il servizio non è modulabile sulla singola utenza, ma deve essere fornito "a corpo" e nei confronti dell'intera collettività, non potendo quindi contare sulla deterrenza insita nel rischio di "distacco" dell'utenza.

Va infine considerato che **l'automatismo di concessione del bonus è più complesso di quello che emerge dal DPCM** e dalla delibera in esame: per l'automatica applicazione, gli uffici tributi di ogni Comune dovranno disporre delle informazioni connesse con la situazione ISEE (inviata dal sistema SGate gestito da Anci) di tutte le utenze registrate nella TARI e nella tariffa corrispettiva ed i software gestionali, all'atto di elaborazione degli avvisi di pagamento dovranno essere in grado di sottrarre la quota di riduzione prevista. L'adeguamento informatico richiederà i suoi tempi e i suoi costi, e l'invio degli avvisi ordinari della TARI rischia quindi di slittare notevolmente oppure di sdoppiarsi, generando incrementi nei costi di invio delle bollette e confusione negli obblighi di pagamento.

Lo sviluppo dell'integrazione di SGate da parte di ANCI, finalizzato alla trasmissione dei dati dei potenziali beneficiari dal SII ai Comuni e dei flussi delle agevolazioni e delle componenti perequative dai Comuni a CSEA, presumibilmente non sarà pronto prima del mese di dicembre 2025, sempre che le verifiche con il Garante Privacy si concludano in tempi brevi e si possa al più presto procedere alla sottoscrizione degli Atti integrativi necessari.

Conclusioni e proposte

Si ritiene pertanto necessario che l'Autorità decida di rinviare l'applicazione del bonus al 2026 definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo l'adeguamento entro la fine di quest'anno degli uffici dei Comuni e dei gestori.

È infatti necessario che il sistema applicativo della nuova misura sia noto in tutti i suoi aspetti e adeguatamente comunicato a tutti gli attori. Su questa base, potranno essere risolti i problemi che impediscono l'ordinata applicazione fin dal 2025: dalle tempistiche dei flussi informativi necessari, agli adeguamenti organizzativi, regolamentari e informatici che i Comuni e i gestori dovranno affrontare, alla puntuale informazione ai cittadini e, in particolare, ai beneficiari dell'agevolazione.

La completa applicazione dell'agevolazione permetterà altresì di modulare la quota perequativa sulla base della *proporzionalità* prevista dal DPCM istitutivo, evitando gli effetti paradossali di una quota determinata in cifra fissa su tutte le utenze, anche sulle tariffe di minor valore.

In ogni caso, dovrà essere prevista la possibilità di conguagliare il bonus nazionale a fronte di bonus già riconosciuti dal Comune attraverso autonome agevolazioni di natura sociale, che dovrebbero essere dichiarate a CSEA a scomputo e fino a concorrenza dell'importo dovuto per il bonus nazionale.

La proroga al 2026 è inoltre funzionale ad una puntuale verifica degli aventi diritto in ragione non solo della condizione economica del nucleo familiare come comunicata sulla base dei dati INPS, ma anche della riconduzione di tale informazione al titolare dell'utenza iscritta in TARI e all'effettivo pagamento della TARI stessa.

L'erogazione del beneficio nel 2025 senza l'effettuazione di tali verifiche comporterebbe necessità di rettifica e conguaglio estremamente onerose nel corso degli anni successivi. Eventuali soluzioni che non prevedano tali verifiche (abbinamento del nucleo beneficiario ad una utenza domestica TARI e effettivo pagamento della TARI) trasformerebbe il bonus in un contributo sociale di carattere generale, senza la necessaria connessione con il tributo specifico e quindi incoerente con il fondamento del beneficio come indicato nel DPCM istitutivo.

Infine, si deve sottolineare anche in questa sede l'assoluta contrarietà all'applicazione delle quote perequative in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa. Tale orientamento produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento. Come osservato nei paragrafi precedenti, la natura del servizio di igiene urbana, per effetto del suo elevato grado di *indivisibilità*, non consente quegli elementi di deterrenza (il *distacco* dell'utenza) che potrebbero giustificare l'applicazione prospettata da CSEA e da ARERA. Anche sotto il profilo fattuale, la sussistenza di ampie aree di mancate riscossioni in particolare nel centro-sud determinerebbe un'esposizione di un certo rilievo proprio per gli enti a maggior rischio di tensione finanziaria.

